

R.G. 1466/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
- SEZIONE PRIMA CIVILE -

riunita in Camera di Consiglio e composta da:

Dott.ssa Daniela LOCOCO - Presidente Relatore

Dott. Leonardo SCIONTI - Consigliere

Dott.ssa Chiara ERMINI - Consigliere

ha pronunciato la seguente

- S E N T E N Z A -

nella causa iscritta a ruolo il 09/08/2022 al n. 1466 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avente a oggetto l'appello avverso la sentenza a verbale del Tribunale di Pisa sentenza n. 171/2022 del 03/02/2022 resa nel procedimento R.G. n. 4066/2019 promossa da:

Parte_1

[...] (C.F./P.IVA *P.IVA_1*), d'ora innanzi, per brevità, anche solo “*Parte_1*”, e Sig. [...] *Parte_1* (C.F. *C.F._1*, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Leonardo PANAIOTTI (C.F. *C.F._2*);

- appellante -

contro:

Sig.ra *Parte_1* (C.F. *C.F._3*, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Ornella AGLIOTTI (C.F. *C.F._4*);

- appellata/appellante incidentale -

**** ****

La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:

PER L'APPELLANTE:

“Voglia la Ecc.ma Corte d'appello di Firenze riformare la sentenza n. 171/2022 emessa inter partes ex art. 281sexies c.p.c. dal Tribunale di Pisa, nella persona del Giudice Dott. Luca Pruneti, in data 3.2.2022, pubblicata in pari data, non notificata, nella parte in cui ha riconosciuto l'applicabilità al caso di specie del saggio di interesse di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. (introdotto dall'art. 17 d.l. n. 132/2014) e di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 e nella parte in cui ha dichiarato la decorrenza della maturazione degli interessi così determinati a far data dal 17.5.2013, e per l'effetto, contrariis reiectis:

- accertare e dichiarare la illegittimità dell'azione esecutiva avviata dalla Sig.ra Parte_1 per le ragioni descritte in narrativa;

- conseguentemente, accertare e dichiarare la somma effettivamente spettante alla Sig.ra Parte_1 in ragione del titolo esecutivo azionato, costituito dal decreto ingiuntivo n. 781/2015 emesso dal Tribunale di Pisa, al netto di quanto già corrispostole, e condannare la Sig.ra Parte_1 a restituire alla Parte_2

[...] Parte_1 la somma percepita a titolo di interessi in eccedenza in esito al progetto di distribuzione reso nella procedura esecutiva immobiliare n. 186/2018 avanti al Tribunale di Pisa, quantificata in € 117.024,02, salva la diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;

- rigettare, in ogni caso, l'appello incidentale proposto dalla Sig.ra [...] Parte_1 in quanto infondato in fatto e in diritto, anche all'esito del progetto di distribuzione reso nella procedura esecutiva immobiliare n. 186/2018 avanti al Tribunale di Pisa.

Con vittoria di spese e compensi di lite”.

PER L'APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE:

“Voglia la Corte d'Appello adita,

Rigettare nel merito il gravame proposto dalle controparti in quanto infondato in fatto ed in diritto.

In accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce:

- “accoglie parzialmente l’opposizione”, escludendo dal credito le spese successive alla emanazione del D.I. n. 781/2015 sostenute dalla sig.ra **Parte_1** er l’affermazione del suo diritto, per come documentate in atti, fatta eccezione per la cifra di € 6.435,00 perché oggetto di liquidazione in sede di provvedimento monitorio.

Conseguentemente, vorrà la Corte adita, invece, condannare la **Parte_1** ed il sig. **Parte_1** in solido tra loro, al pagamento di dette spese nella misura di € 26.000,00 oltre interessi ex art. 1284 c.c. IV comma e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all’effettivo saldo.

- Vorrà inoltre, riformare la decisione impugnata nella parte in cui “in parziale riforma dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione del 28.6.2019 compensa le spese di lite della fase sospensiva”, con conseguente reviviscenza del provvedimento.

- Vorrà ancora riformare la decisione del Tribunale di Pisa nella parte in cui condanna la sig.ra **Parte_1** alle spese di giudizio del primo grado.

Con vittoria di spese e compensi delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali e accessori come per legge”.

- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -

1. Il procedimento di primo grado.

1.1. Con atto di citazione notificato in data 25/09/2019 la [...]

Parte_1

[...] - a seguito dell’ordinanza del 28/06/2019 da parte del G.E. di rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione – introduceva ex art. 616 c.p.c. il giudizio di merito di opposizione all’esecuzione immobiliare intrapresa dalla Sig.ra **Parte_1** a seguito di atto di precetto

in rinnovazione notificato il 26/05/2015 per la somma di € 238.251,50, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, sulla base del titolo costituito dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Pisa n. 781/2015 del 24/04/2015 emesso nel procedimento R.G. n. 538/2015.

A sostegno dell'opposizione *Parte_3* deduceva che la Sig.ra *Parte_1* aveva agito in via esecutiva assumendo un credito esorbitante rispetto al *quantum* di cui al titolo esecutivo azionato, in quanto nell'atto di precetto in rinnovazione:

- la creditrice aveva dato atto di aver percepito somme inferiori rispetto a quelle effettivamente ottenute;
- erano state indicate spese successive sostenute per oltre € 32.000,00, scollegate dal titolo esecutivo in forza del quale era stata promossa l'azione esecutiva e comunque non documentate;
- la creditrice aveva erroneamente computato gli interessi sul capitale e sulle asserite spese successive ai sensi dell'art. 17 D.L. n. 132/2014, che aveva introdotto l'ipotesi di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., tuttavia non applicabile al caso di specie.

1.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25/11/2019, si costituiva in giudizio la Sig.ra *Parte_1* la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione.

A sostegno della propria tesi:

- dava atto dei pagamenti effettivamente ricevuti;
- assumeva la fondatezza delle spese successive indicate nell'atto di precetto in rinnovazione, fatta eccezione unicamente della somma di € 6.435,00 "*inserita per errore nel calcolo del precetto in rinnovo*";
- insisteva nell'applicazione al caso di specie della voce relativa agli interessi di cui all'art. 17 D.L. n. 132/2014, stante la fonte contrattuale del credito vantato.

1.3. La causa, istruita documentalmente, veniva discussa oralmente e decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. mediante l'impugnata sentenza n. 171/2022, con la quale il Tribunale di Pisa accoglieva l'opposizione con riferimento ai primi due motivi e rigettava il terzo motivo.

In particolare, il Giudice di primo grado:

- dava atto che, in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione del 20/01/2016 del Tribunale di Pisa, la terza pignorata aveva pagato in favore della Sig.ra *Parte_1* la somma omnicomprensiva di € 79.728,20, in luogo di € 52.869,00 indicato nell'atto di precetto in rinnovazione e nel successivo pignoramento immobiliare, così riconoscendo il diritto della Sig.ra *Parte_1* di procedere a esecuzione forzata per la minor somma derivante dalla differenza;
- riteneva non dovute, in quanto non riferibili al titolo esecutivo azionato e comunque non documentate, le asserite spese successive di cui all'atto di precetto in rinnovazione quantificate in complessivi € 32.471,11;
- con riferimento agli interessi, poi, riteneva corretta l'applicazione da parte della Sig.ra *Parte_1* del saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., in considerazione della fonte contrattuale del credito dalla stessa vantato;
- infine, in considerazione dell'accoglimento della maggior parte delle censure mosse con l'opposizione, liquidava le spese in favore dell'opponente e compensava integralmente quelle di cui all'ordinanza conclusiva della fase sommaria.

2. Il giudizio d'appello.

2.1. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 03/08/2022, l' *Parte_1* ha proposto appello avverso la sentenza n. 171/2022 del Tribunale di Pia, chiedendone la parziale riforma rispetto al terzo motivo di opposizione, relativo al saggio degli interessi, apparendo erronea e ingiusta la decisione, per i seguenti quattro motivi.

1) SUGLI INTERESSI LEGALI LIQUIDATI NEL TITOLO ESECUTIVO E SUI LIMITI DI ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE E DELL'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE.

Secondo la prospettazione dell'appellante principale, il titolo esecutivo non conterrebbe alcun riferimento a interessi diversi da quelli legali, in conformità, del resto, alla domanda della Sig.ra *Parte_1* ragione per cui quest'ultima non potrebbe fondatamente invocare e pretendere, in forza del citato titolo esecutivo, l'applicazione di un saggio diverso da quello legale di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. L'applicazione di qualsivoglia saggio diverso da quello di cui all'art. 1284, co. 1, c.c.

presupporrebbe, infatti, l'accertamento di specifiche condizioni, che, in conformità all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, sarebbe del tutto precluso al Giudice dell'esecuzione e dell'opposizione all'esecuzione.

2) IN IPOTESI. SULLA INAPPLICABILITÀ *RATIONE TEMPORIS* DEL SAGGIO DI CUI ALL'ART. 17 D.L. N. 132/2014.

Col secondo motivo si impugna la decisione di primo grado, laddove, sul corretto presupposto che il lodo che ha concluso il procedimento arbitrale è del 10/06/2014 e, dunque, è precedente all'entrata in vigore dell'art. 17 D.L. n. 132/2014 in data 11/12/2014, non ha escluso *ratione temporis* l'applicabilità della norma in questione al caso di specie.

Infatti, essendo rilevante l'atto che dà avvio al procedimento – anche arbitrale – per l'accertamento del credito, appare indubitabile che il momento da considerare ai fini che qui interessano è l'inizio dell'arbitrato promosso dalla Sig.ra Parte_1 e non la domanda di ingiunzione richiesta da quest'ultima al solo fine di conseguire un titolo esecutivo in forza della decisione arbitrale.

3) IN IPOTESI VIEPIÙ DENEGATA. SULLA INAPPLICABILITÀ NEL MERITO DEL SAGGIO DI CUI ALL'ART. 17 D.L. N. 132/2014.

Col terzo motivo si censura la sentenza del Tribunale per la denegata ipotesi in cui si ritenesse consentito al Giudice dell'esecuzione e dell'opposizione all'esecuzione accertare i presupposti del saggio di cui all'art. 17 d.l. n. 132/2014, applicabile *ratione temporis*, non sussistendo nel caso di specie.

Poiché, stando alla giurisprudenza della Suprema Corte, il saggio degli interessi legali maggiorato, previsto dalla disposizione in questione, dovrebbe applicarsi **soltanto** alle obbligazioni pecuniarie **derivanti da un contratto stipulato tra le parti**, rileva come nella specie la Sig.ra Parte_1 non avesse partecipato al contratto sociale invocato dal Tribunale di Pisa, avendo ricevuto la partecipazione societaria per atto di donazione e, dunque, in forza di un atto negoziale nemmeno concluso dalla comparente.

4) IN OGNI CASO. SULLA INAPPLICABILITÀ DEL SAGGIO MAGGIORATO DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI CON DECORRENZA DAL 17/05/2013.

Col quarto e ultimo motivo, infine, si censura l'impugnata pronuncia, laddove, benché la Sig.ra *Parte_1* avesse invocato l'applicazione del saggio maggiorato ai sensi dell'art. 17 D.L. n. 132/2014, il Tribunale di Pisa ha in ogni caso riconosciuto la maggiorazione anche per il periodo antecedente alla proposizione della domanda giudiziale di ingiunzione, sull'assunto che, considerata la natura del rapporto convenzionale tra le parti, si applicherebbero in ogni caso i tassi maggiorati delle transazioni commerciali.

2.2. In data 09/11/2022 si è costituita nel giudizio d'appello la Sig.ra *Parte_1* la quale ha proposto appello incidentale per la riforma della decisione nella parte in cui ha rigettato la richiesta di riconoscimento delle somme indicate nel giudizio di primo grado quali spese accessorie, necessarie – a suo dire - per ottenere l'affermazione del proprio diritto in seno a molteplici giudizi, per poi procedere con l'esecuzione forzata nonché il riconoscimento delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo.

Conseguentemente, ha chiesto anche la riforma del provvedimento del Tribunale di Pisa nella parte in cui ha dichiarato la compensazione delle spese della fase di sospensiva, condannandola, invece, al pagamento delle spese di lite nella misura di € 5.500,00, oltre 15% di spese generali, anticipazioni, IVA e Cap come per legge.

Infine, ha chiesto il rigetto dell'appello principale e la conferma nel resto della sentenza impugnata.

2.3. All'udienza del 01/04/2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

- MOTIVI DELLA DECISIONE -

3. L'appello principale è fondato nei limiti e per le ragioni che si vanno qui di seguito a illustrare.

3. A ben vedere tutti e quattro i motivi dell'impugnazione attengono alla medesima questione, seppure inquadrata da diversa angolazione, dell'asserita errata applicazione da parte del Tribunale al caso di specie del saggio di interesse previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui all'art. 1284, co. 4, c.c.

3.1. In particolare, col primo motivo l'appellante ha dedotto che, poiché il titolo esecutivo in forza del quale la Sig.ra Parte_1 aveva avviato l'esecuzione - ovvero il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pisa n. 781/2015 del 05/05/2015 - conteneva un'espressa previsione degli interessi legali, mentre non faceva alcun riferimento agli interessi di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., pertanto, in assenza di un'espressa statuizione giudiziale circa l'applicazione di tale saggio di interesse maggiorato, l'unico saggio applicabile non avrebbe potuto che essere quello di cui al primo comma della citata disposizione codicistica.

Osserva la Corte che la questione è stata a lungo dibattuta in giurisprudenza.

Invero, a fronte di un'interpretazione largamente prevalente, ove il Giudice non avesse reso specificazioni in ordine alla tipologia di interessi - che, ove omesse dal giudice della cognizione, non sarebbero stata legittimamente surrogabili da statuizioni del giudice dell'esecuzione - la liquidazione di essi avrebbe dovuto essere operata con riferimento al saggio legale previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. (cfr. in questo senso Cass. Sez. 3 sent. 04/08/2023 n. 23846, Cass. Sez. 2 ord. 14/07/2023 n. 20273, Cass. Sez. 3 ord. 25/07/2022 n. 23125 e Cass. Sez. 3 sent. 23/04/2020 n. 8128), si rinvenivano, tuttavia, anche interpretazioni di segno contrario, stando alle quali si riteneva che i commi 4 e 5 dell'art. 1284 c.c. già determinassero essi stessi la misura degli interessi legali di riferimento, senza bisogno di ulteriori specifiche di dettaglio da parte del giudice della cognizione, con la conseguenza che, anche ove la pronuncia di cognizione non avesse menzionato espressamente la tipologia e/o il

tasso applicabile, si sarebbe dovuto comunque fare riferimento al saggio stabilito dalla legge speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (in questo senso si vedano Cass. Sez. Lav. 20/01/2021 n. 943, Cass. Sez. 6 ord. 23/09/2020 n. 19906 e Cass. Sez. 2 ord. 25/03/2019 n. 8289).

In questo panorama giurisprudenziale, sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte che con la sentenza 07/05/2024 n. 12449, in adesione al primo dei due orientamenti sopra riportati, hanno enunciato il seguente principio di diritto: *“Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”*.

Ritiene il Collegio che, alla luce di tale principio di diritto, che interpreta la portata del titolo esecutivo giudiziale, là dove, come nel caso di specie, si limiti a disporre il pagamento degli interessi senza alcuna specificazione, nel senso della spettanza degli interessi legali nella misura di cui al primo comma dell’art. 1284 c.c., il riferimento agli interessi nel caso di specie vada indubitabilmente inteso nei limiti del citato primo comma.

Ciò posto, atteso che risulta pacifico - perché non contestato - che, in applicazione della impugnata sentenza, è stata corrisposta alla Sig.ra **Parte_1** a titolo di interessi calcolati ai sensi dell’art. 1284, co. 4, c.c., la complessiva somma di € 131.098,21 (€ 54.694,68 + € 39.183,20 + € 37.220,33), a fronte della minore somma effettivamente da riconoscere, calcolata ai sensi dell’art. 1284, co. 1, c.c., pari a complessivi € 14.074,19 (€ 7.375,36 + € 1.143,13 + 5.555,71), la Sig.ra **Parte_1** dovrà essere condannata alla restituzione in favore della **Parte_1**

della differenza tra gli interessi corrisposti e quelli dovuti, che ammonta a € 117.024,02.

Su tale ultima somma andranno altresì calcolati gli interessi legali, come richiesti, decorrenti dal momento del pagamento fino al saldo effettivo (così Cass. Sez. 2 ord. 01/10/2019 n. 24475).

3.2. Per evidenti ragioni di ordine logico-giuridico, all'accoglimento del primo motivo dell'appello principale consegue l'assorbimento degli ulteriori tre motivi di gravame.

4. L'appello incidentale – col quale la Sig.ra *Parte_1* si lamenta del mancato riconoscimento da parte del Tribunale delle somme indicate nell'atto di precetto quali spese successive sostenute chiedendo, conseguentemente, anche la riforma della sentenza in punto di regolamentazione delle spese di lite - non è, invece, fondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.

Osserva il Collegio come correttamente il Tribunale di Pisa abbia considerato le somme a vario titolo richieste per l'importo complessivo di € 32.472,11 - specificate nell'atto in 12 voci - come non dovute in quanto non traenti la loro fonte nel titolo giudiziale eseguito.

Quanto alle voci di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell'atto di precetto per complessivi € 6.435,00 è la stessa difesa della Sig.ra *Parte_1* a ritenerle non dovute in quanto frutto di un "errore di inserimento in precetto (...) perché già oggetto di liquidazione in sede di procedimento per decreto ingiuntivo".

Le voci nn. 1 e 2 dell'atto di precetto (rinnovato) riguardano somme corrisposte alla Camera di Commercio di Pisa in virtù del procedimento arbitrale e, dunque, che non possono trovare giustificazione nel titolo esecutivo posto a fondamento dell'intrapresa esecuzione immobiliare.

Riguardo, poi, alle voci di cui ai nn. da 6 a 12 (coincidenti con gli importi delle fatture emesse dall'Avv. Aglioti), risulta di tutta evidenza che trattasi di crediti maturati in seno ad altri procedimenti (tra i quali l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale Pisa n. 1940/2016 ottenuto dalla Camera di Commercio di Pisa), peraltro quantificati proprio in conformità alla liquidazione fatta dal rispettivo Giudice del

procedimento, e che, pertanto, non tradiscono alcun tipo di collegamento col titolo giudiziale portato in esecuzione.

Anche con riferimento alla questione relativa al computo delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo quantificate in € 9.354,00, occorre evidenziare come – condivisibilmente – il primo giudice abbia ritenuto la relativa domanda sfornita di prova in assenza di produzione di alcuna ricevuta di pagamento e/o giustificativo di spesa.

Invero, la prova di tale pagamento risulta prodotta per la prima volta dalla Sig.ra *Parte_1* soltanto con l'appello incidentale - peraltro documentando un importo inferiore (€ 7.874,23) rispetto a quello originariamente richiesto con l'atto di precetto (€ 9.354,60) – ma, in quanto *ictu oculi* tardiva, la stessa va considerata inammissibile ex art. 345, co. 3, c.p.c.

Dal mancato accoglimento dell'appello incidentale discende logicamente altresì il rigetto della domanda di riforma della sentenza in punto di regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.

5. Peraltro, all'accoglimento dell'appello principale con conseguente unitaria rideterminazione delle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza, non consegue in concreto nuova regolamentazione delle spese del primo grado, in quanto già poste dal primo giudice, in considerazione dell'accoglimento di parte consistente delle censure mosse dall'opponente, a carico della Sig.ra *Parte_1*

Parimenti, in ossequio al principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., l'appellata/appellante incidentale va condannata alla rifusione nei confronti di parte appellante principale delle spese del grado di appello, che si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi del corrispondente scaglione di valore e non considerando la fase istruttoria, che non si è tenuta.

- PER QUESTI MOTIVI -

La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello R.G. 1466/2022, così provvede:

- a) accoglie l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna l'appellata/appellante incidentale alla

restituzione in favore della parte appellante principale della somma di € 117.024,02, oltre interessi legali decorrenti dal momento del pagamento fino al saldo effettivo;

- b) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- c) condanna l'appellata/appellante incidentale a rifondere alla parte appellante principale le spese del presente grado di giudizio, che quantifica in € 4.997,00, oltre R.F. 15% e, ove dovute, C.P.A. 4% e I.V.A. 22%;
- d) raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale, se e in quanto originariamente dovuto.

Firenze, 30 marzo 2026

IL PRESIDENTE Est.

Daniela Lococo

NOTA: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni